

REGIONE LOMBARDIA

Comune di Lonato del Garda

BANDO DI ASSEGNAZIONE

per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si rendono disponibili nel Comune di Lonato del Garda

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO

dal 01/04/2026 al 08/05/2026

1. Indizione del bando

E' indetto il bando per l'assegnazione n. 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone moderato censiti come servizi abitativi sociali, di proprietà del Comune di Lonato del Garda:

Codice alloggio	Via	Piano	Superficie Utile	Categoria catastale	Vani
14620199	Luigi Menegazzoli, 1	Primo	77,00	A02	4
14620201	Luigi Menegazzoli, 1	Primo	78,00	A02	3,5
14620203	Luigi Menegazzoli, 1	Primo	77,00	A02	4
14620209	Luigi Menegazzoli, 1	Primo	78,00	A02	3,5

Tali alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio, per un numero di componenti non superiore a sei, a canone moderato con **ISEE-ERP compreso tra 14.000,00 e 40.000,00 euro.**

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria comunale, risultante dalla procedura informatica regionale:

- ai residenti e a coloro che prestano la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune;
- ai cittadini, il cui Comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non abbia indetto il bando per due semestri consecutivi sino ad un massimo del 10% degli alloggi del punto 1 che si rendono disponibili nell'anno;
- ai lavoratori che svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili;
- lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale nel Comune;
- il concorrente sia un emigrato italiano all'estero.

Il Comune ha la possibilità di assegnare:

- in deroga all'ordine decrescente dell'ISBARC/R a specifiche categorie speciali previste al punto 4: anziani, disabili, persone sole e famiglie di nuova formazione, inserite utilmente in graduatoria; per ciascuna delle categorie speciali l'assegnazione avviene secondo l'ordine decrescente dell'ISBARC/R. La facoltà di assegnare in deroga alla graduatoria, ai sensi dell'articolo 14 - R.R. 1/2004, è limitata dalla quantità di alloggi definita dal comma 4 del suddetto articolo;
- Il Comune ha previsto di destinare un alloggio della disponibilità annua a favore delle Forze dell'Ordine e ai Corpi Speciali;
- In deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l'accesso all'ERP di cui al punto 2, può disporre con specifico atto, in via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio di ERP ai nuclei familiari che:
 - debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo riconosciuto ai fini della graduatoria e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi di ERP e/o di occupazione abusiva;

- siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto riconosciute ai fini della graduatoria per una delle condizioni previste dall'art. 80, comma 20, della legge 388/2000;
- hanno nel nucleo familiare componenti ultrasessantacinquenni;
- hanno nel nucleo familiare componenti handicappati gravi affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale d'invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%.
(I nuclei familiari sopracitati non devono disporre di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa);
- abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevedibili quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
- necessitino di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori per i quali è intervenuta l'assistenza del Comune alla data della domanda;
- siano privi di alloggio o si trovino in alloggio ant igienico ovvero in alloggio improprio collocati in graduatoria non è stato possibile provvedere all'assegnazione di un alloggio di ERP entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.

Le assegnazioni in deroga (art. 14 del RR 1/2004) non possono superare il 25%, con arrotondamento all'unità superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente per ciascun anno di validità della graduatoria, salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale.

In deroga ai requisiti soggettivi ai nuclei familiari ove si tratti di garantire:

- la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e che eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare;
- alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia.

2. Requisiti generali per la partecipazione all'assegnazione

Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di ERP il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero persona in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso almeno biennale;
- b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Lonato del Garda alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:
 - qualora il Comune sia quello prescelto dal concorrente ai sensi del punto 1 lett. b);
 - lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale per la quale è stata riconosciuta la condizione di stato di disoccupazione del concorrente ai fini della graduatoria, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;
 - lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale;
 - il concorrente sia un emigrato italiano all'estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre Comuni della Regione;
- c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di ERP, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le

relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;

- e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- f) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

superficie convenzionale in mq			
Superficie utile	Superficie accessoria	Superficie totale	Componenti nucleo familiare
45	9	54	1 – 2
60	12	72	3 – 4
75	15	90	5 – 6
95	19	114	7 o più
La superficie utile dell'alloggio in diritto di proprietà è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni			

- g) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore;
- h) non sia stato occupante senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni.

I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal concorrente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), f), g) e h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

Specifiche Categorie di concorrenti

Le specifiche categorie di concorrenti utilmente inserite in graduatoria, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al punto 1 sono nell'ordine:

- a) **anziani**: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, secondo quanto previsto alla lett. d) o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;
- b) **disabili**: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario;
- c) **persone sole**: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
- d) **famiglie di nuova formazione**: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.

4. Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE-ERP) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ISEE-ERP)

Fornire l'ultima dichiarazione fiscale disponibile.

Ai fini dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di ERP viene definito un indicatore di situazione economica equivalente ISEE-ERP, in analogia a quanto previsto dal decreto

legislativo 31 marzo 1998 n. 109, con opportune modifiche ai fini di una migliore capacità di descrizione delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari lombardi interessati dal presente bando. Per la definizione e il calcolo di tale indicatore sono ulteriormente definiti i seguenti indicatori e parametri.

4.1 Definizione del nucleo familiare

- Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola.
- Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto.
- Partecipano altresì al bando di concorso i nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.
- Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000 alla presentazione della domanda.

4.2 Indicatore della situazione reddituale ISR- ERP:

L'Indicatore della Situazione Reddituale ISR- ERP è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi preferibilmente dell'anno 2024 – dichiarazione dei redditi 2025 o cu 2025 o ultima dichiarazione dei redditi disponibile, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata, nonché i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- e) Il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, con l'applicazione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali indicato dal Ministero del Tesoro per l'anno di riferimento del reddito;

si detraggono:

- f) l'IRPEF dovuta, comprese le addizionali regionale e comunale;
- g) le spese sanitarie sostenute e documentate con esclusione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap di cui alle seguenti lettere h), i), j), k);

- h) le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili anche non componenti il nucleo familiare.
Nel caso di componente il nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale ma residente con il nucleo stesso:
- i) euro 10.000,00 per ogni componente con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento, nonché "grande" invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa, in alternativa l'importo effettivamente sostenuto per spese di assistenza documentate;
- j) euro 3.000,00 per ogni componente con invalidità al 100% senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1° categoria tab. A ex D.P.R. n° 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché "grande" invalido del lavoro;
- k) euro 1.500,00 per ogni componente con invalidità inferiore al 100% e superiore al 66% ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2° alla 4° Tab. A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale superiore al 66% ed inferiore all'80%;

Ai fini delle detrazioni di cui alla lettera k) i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

4.3 Patrimonio mobiliare e immobiliare:

Per il **patrimonio mobiliare**, per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori di seguito specificati, posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno 2025:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno 2025;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze relative all'anno indicato nel bando;
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione relative all'anno 2025;
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione e domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente all'anno indicato nel bando;
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; sono altresì esclusi i patrimoni accumulati nei fondi pensione chiusi o aperti di cui al decreto legislativo n.124 del 21 aprile 1993 nonché l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato presso il datore di lavoro;

- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

La sommatoria dei valori sopra indicati viene arrotondata al primo multiplo intero inferiore di 5.165,00 euro; esempi:

*4.000,00 € non viene considerato = 0,00 €
7.000,00 € si arrotonda a = 5.165,00 €
12.00,00 € si arrotonda a = 10.330,00 € (5.165 x 2)*

Per il **patrimonio immobiliare**:

- a) per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori patrimoniali dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno 2025 indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato;
- b) i valori patrimoniali di cui alla lett. a) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

4.4 Indicatore della situazione patrimoniale ISP-ERP:

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-ERP è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali di cui alla lett. b) del punto 4.3 - patrimonio immobiliare, per il coefficiente 0,20.

4.5 Scala di equivalenza:

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, è quello riportato nella tabella seguente:

n. componenti il nucleo familiare all'atto dell'indizione	Parametro di equivalenza
1	1,00
2	1,38
3	1,67
4	1,90
5	2,11
Maggiorazioni e diminuzioni	
+0.17	per ogni ulteriore componente
-0.10	per ogni componente di età inferiore a 15 anni solo se appartenente ad un nucleo in cui sono presenti almeno due maggiorenni

4.6 Soglia patrimoniale e limite ISEE – ERP per l'accesso:

La soglia patrimoniale (sommatoria dei valori patrimoniali di cui al punto 4.3) per l'accesso viene determinata con riferimento alla composizione del nucleo familiare, ed assume il seguente valore:

- euro 16.000,00 incrementati di euro 6.000,00 per ogni punto della scala di equivalenza (PSE)

Valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE)	Soglia patrimoniale
1,00 (1 componente)	22.000
1,38 (componenti maggiorenni)	24.280
1,67 (3 componenti senza minori)	26.020
1,80 (4 componenti di cui un minore)	26.800
1,91 (5 componenti di cui due minori)	27.460
1,98 (6 componenti di cui 3 minori)	27.880

4.7 Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE-ERP:

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-ERP) è determinato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-ERP) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

4.8 Indicatore della Situazione Economica ISE-ERP:

L'Indicatore della Situazione Economica, al fine dell'assegnazione e gestione dell'ERP (ISE-ERP) è determinato, dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-ERP) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-ERP), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità del comparto dell'edilizia residenziale pubblica.

5. Condizioni familiari e abitative

Il Comune ha adottato i seguenti valori specifici delle condizioni abitative e familiari:

VALORI DEGLI INDICATORI DELLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE

CONDIZIONI FAMILIARI	Valore della regione	Valore del comune	Condizione F1	Condizione F2	Condizione F3
1) ANZIANI nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.					
a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni	20	22			
b) tutti con età maggiore di 65 anni	15	16.5			
2) DISABILI nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.					
a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento	25	27.5			
b) disabilità al 100% o handicap grave	17	18.7			
c) disabilità dal 66% al 99%	13	14.3			
3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.					
a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori	12	13.2			
b) famiglia di nuova formazione con minori	10	11			

c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori	7	7.7			
d) famiglia di nuova formazione senza minori	5	5.5			
4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.					
a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico	16	17.6			
b) persona sola	8	8.8			
5) STATO DI DISOCCUPAZIONE stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:					
a) concorrente e altro componente	18	18			
b) concorrente o altro componente con età maggiore di 45 anni	10	10			
c) concorrente o altro componente con età minore di 45 anni	8	8			
6) RICONGIUNZIONE nucleo familiare che necessita di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile					
a) ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74 % al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda	10	9			
b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda	10	9			
<i>per disabile si considera una persona con una grave patologia medica (psico-fisica) o con grave handicap, attestati dagli organi sanitari regionali, continuativi nel tempo o con prognosi infausta, secondo quanto previsto al sottopunto 2</i>					
7) CASI PARTICOLARI					
a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche	15	13.5			
b) nucleo familiare di emigrato che necessita rientrare in Italia	8	7.2			
			F1<= 100	F2<= 100	F3<= 100

CONDIZIONI ABITATIVE	Valore della regione	Valore del comune	Condizione A1	Condizione A2	Condizione A3	Condizione A4
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

8) RILASCIO ALLOGGIO Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:					
a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda:					
a.1) il nucleo familiare si trovi in condizione abitativa impropria di cui al sottopunto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale dei tre anni previsto;	70	63			
a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio con una superficie utile dell'alloggio inferiore a: 28,80 mq per 1 persona; 33,60 mq per 2 persone; 43,35 mq per 3 persone; 60,35 mq per 4 persone; 71,40 mq per 5 persone; 79,05 mq per 6 persone.	50	45			
b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione	50	45			
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio	25	22.5			
8bis) RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI Coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data.					
a) sussiste la condizione		70			
9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA					
a) concorrenti che dimorino da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute	15	13.5			
b) concorrenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico del Comune all'atto della domanda.	15	13.5			
c) concorrenti che dimorino da almeno tre anni all'atto della domanda, in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del Comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.	10	9			
10) COABITAZIONE concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con altro o più nuclei familiari:					
a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità	5	4.5			
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado	4	3.6			

11) SOVRAFFOLLAMENTO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:					
a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire: - 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20% - 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20%	10	9			
b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire: - 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20% - 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20% - 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20%	7	6.3			
12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:					
a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi	25	22.5			
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi	20	18			
13) BARRIERE ARCHITETTONICHE					
Concorrenti, di cui alla condizione disabile di cui al precedente sottopunto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)	55	60.5			
14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ					
Concorrenti, anziani o disabili di cui ai precedenti sottopunti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano, dal cui piano inferiore si accede all'immobile.	13	14.3			
15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO					
Concorrente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro sia superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico .	5	4.5			
16) AFFITTO ONEROSO					
Concorrenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale il cui "canone integrato", all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile"					
a) sussiste la condizione	15	13.5			

			A1<=100	A2<=100	A3<=100	A4<=100
--	--	--	---------	---------	---------	---------

6. Determinazione dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale (ISBAR), dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC) e formazione della graduatoria.

Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, si sono individuati tre indicatori, rappresentanti rispettivamente le condizioni:

- del disagio familiare (F);
- del disagio abitativo (A);
- del disagio economico (E).

Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione logica, che equivale alla unione di insiemi. L'utilizzo di tale modalità di combinazione degli indicatori evita la semplice somma aritmetica, ma fa sì che un indicatore contribuisca al risultato finale solo per la parte che già non è rappresentata, in valore, da uno degli altri indicatori.

La scelta di questa modalità di combinazione degli indicatori permette di simulare con maggiore efficacia un gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendone l'ordinamento in ordine di importanza del disagio complessivo.

Si è scelto di attribuire alle condizioni:

- familiari: peso 0,5
- abitative: peso 0,8
- economiche: peso 0,3
- periodo di residenza: peso 0,3

6.1 Modalità di formazione della graduatoria

La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:

- si assegnano alle singole condizioni abitative, economiche e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100;
- l'indicatore di disagio familiare (F) è definito come il massimo tra F1, F2 ed F3, diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, e moltiplicato per il coefficiente 0,5 che rappresenta il peso del disagio familiare;
- analogamente l'indicatore di disagio abitativo (A) è definito come il massimo tra A1, A2, A3 ed A4, diviso per 100 e moltiplicato per il coefficiente 0,8 che rappresenta il peso del disagio abitativo;
- l'indicatore di disagio economico (E), che deve assumere valori tra 0 e 1 al fine della combinazione con gli altri due, viene costruito a partire dall'ISEE-ERP del nucleo familiare;
- il valore ISEE-ERP rappresenta un indicatore di situazione economica e non può essere usato in modo diretto, ma deve essere elaborato al fine di indicare il disagio economico;
- la formula che determina l'indicatore del disagio economico è pertanto la seguente:

$$\frac{[(\text{ISEE-ERP limite}) - (\text{ISEE-ERP nucleo})]}{(\text{ISEE-ERP limite})}$$

il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso del disagio economico. L'ISEE-ERP viene determinato tenendo conto delle specifiche condizioni delle famiglie lombarde.

- Gli indicatori (A), (F) ed (E) vengono combinati tramite la formula della disgiunzione logica, che equivale alla unione di tre insiemi. Tale formula è la seguente:

$$T = [1 - (1 - A) * (1 - F) * (1 - E)]$$

La disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente di ISBARC forma la graduatoria comunale.

A parità di valore la posizione in graduatoria è determinata con i seguenti criteri:

- è data precedenza al richiedente con il periodo di residenza maggiore in Lombardia;

- a parità di residenza è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio familiare maggiore - disagio familiare (F) del punto 6;
- se anche l'indicatore di disagio familiare è uguale, è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio abitativo maggiore - disagio abitativo (A) del punto 6;
- se gli indicatori di disagio abitativo e familiare sono uguali, è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio economico maggiore - disagio economico (E) del punto 6.

7. Determinazione del canone sopportabile

Ai fini del riconoscimento della condizione di affitto oneroso viene definito un canone sopportabile come il prodotto tra il valore dell'ISEE-ERP, l'Incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente riportata nella tabella seguente, e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare.

CANONE SOPPORTABILE					
N. classi	Classi ISEE-ERP (euro)	INC MAX Incidenza Massima sull'ISE-ERP	N. classi	Classi ISEE-ERP (euro)	INC MAX Incidenza Massima sull'ISE-ERP
1	Fino a 3.000,00 compresi	8,00%	15	da 10.000,01 a 10.500,00	21,00%
2	da 3.000,01 a 4.000,00	8,00%	16	da 10.500,01 a 11.000,00	22,00%
3	da 4.000,01 a 4.500,00	9,00%	17	da 11.000,01 a 11.500,00	23,00%
4	da 4.500,01 a 5.000,00	10,00%	18	da 11.500,01 a 12.000,00	24,00%
5	da 5.000,01 a 5.500,00	11,00%	19	da 12.000,01 a 12.500,00	24,50%
6	da 5.500,01 a 6.000,00	12,00%	20	da 12.500,01 a 13.000,00	25,00%
7	da 6.000,01 a 6.500,00	13,00%	21	da 13.000,01 a 13.500,00	25,50%
8	da 6.500,01 a 7.000,00	14,00%	22	da 13.500,01 a 14.000,00	26,00%
9	da 7.000,01 a 7.500,00	15,00%	23	da 14.000,01 a 14.500,00	26,50%
10	da 7.500,01 a 8.000,00	16,00%	24	da 14.500,01 a 15.000,00	27,00%
11	da 8.000,01 a 8.500,00	17,00%	25	da 15.000,01 a 15.500,00	27,50%
12	da 8.500,01 a 9.000,00	18,00%	26	da 15.500,01 a 16.000,00	28,00%
13	da 9.000,01 a 9.500,00	19,00%	27	da 16.000,01 a 16.500,00	28,50%
14	da 9.500,01 a 10.000,00	20,00%	28	da 16.500,01 a 17.000,00	29,00%

8. Canone di locazione

Il canone annuo di locazione è stabilito per ogni metro quadro di superficie commerciale ed è determinato al netto delle spese condominiali quantificate dall'Amministrazione del complesso. Una volta definito il canone locatizio, lo stesso dovrà essere oggetto di revisione annuale nella misura del 75% dell'aumento Istat dei prezzi generali al consumo.

9. Modalità di presentazione della domanda

I cittadini interessati alla partecipazione al bando possono presentare la domanda (allegato A) dal giorno 01/04/2026 al giorno 08/05/2026 con le seguenti modalità:

- a mano, previo appuntamento, presso l'Ufficio Servizi Sociali nei giorni di martedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 e nei giorni di venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
- inviandolo tramite pec all'indirizzo: servizisociali@pec.comune.lonato.bs.it

Il richiedente potrà ricevere informazioni sulla compilazione per la presentazione della domanda, rivolgendosi ai numeri 030/91392242 - 243 del Comune di Lonato del Garda ed indirizzi mail servizisociali3@comune.lonato.bs.it e sociali@comune.lonato.bs.it in orario 9:00 - 12:00, nei giorni dal lunedì al venerdì (salvo festivi) per tutta la durata di apertura del bando.

- I dati, previa verifica dei requisiti soggettivi e della congruità delle informazioni rese con le dichiarazioni sostitutive, vengono caricati attraverso un'apposita procedura informatica messa a disposizione da parte della Regione ai Comuni, alle ALER, ai CAAF e agli altri soggetti convenzionati.

- Al termine della registrazione informatica, il concorrente riceverà la ricevuta della presentazione della domanda;
- Il concorrente, qualora riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
- Eventuali modifiche dell'ISBARC, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dal soggetto che ha ricevuto la domanda.
- Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto immediato sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando.

10. Dati da dichiarare e Modulistica

La modulistica (allegato B) permette, al concorrente, di annotare i dati richiesti ai fini della presentazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

Il concorrente deve dichiarare nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva, **per ogni componente il nucleo familiare:**

Dati anagrafici	<ul style="list-style-type: none"> - identificazione personale - residenza e cittadinanza - Titolo per cui si presenta la domanda nel comune (punto 1.3 del bando)
reddito e detrazioni di cui al punto 4	<ul style="list-style-type: none"> - reddito complessivo IRPEF e redditi da lavoro nelle zone di frontiera - proventi agricoli; - emolumenti a qualsiasi titolo percepiti; - IRPEF dovuta comprensiva di addizionale regionale e comunale; - spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap); - spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili; - spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare.
patrimonio mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Per ogni intermediario o gestore del patrimonio:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Codice e denominazione dell'intermediario, nominativo dell'Istituto bancario/postale; - Importo del patrimonio gestito; - Valore del patrimonio netto delle imprese individuali;
patrimonio immobiliare (per ogni immobile)	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo di patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli); - Quota di proprietà; - Valore dell'IMU totale dell'alloggio; - Mutuo residuo totale dell'alloggio; - Se è immobile di residenza del nucleo familiare; - Eventuale certificato comprovante le condizioni di antigienicità dell'alloggio. (da produrre in originale, ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000)
per il nucleo familiare nel complesso	<ul style="list-style-type: none"> - Composizione del nucleo familiare; - Tipologia del nucleo familiare (punto 3 del bando); - Eventuale certificato comprovante le condizioni di disabilità, secondo le tipologie previste al punto 4 - condizioni familiari; (certificato da produrre in originale, ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000) - Canone di locazione per l'abitazione principale; - Spese accessorie di competenza per l'abitazione principale;
possesso dei requisiti soggettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 2; - Sussistenza delle condizioni familiari e abitative di cui al punto 5 del bando.

11. Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel rispetto delle disposizioni di legge, forma la graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione all'albo pretorio (pubblicazione determina di approvazione), nonché sul sito istituzionale del Comune.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio decorrono i 15 giorni per il ricorso amministrativo in opposizione alla graduatoria per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione.

Decorso tale termine Comune ha 15 giorni per l'esame dei ricorsi amministrativi presentati: dopo tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

Le assegnazioni degli alloggi di ERP seguono l'ordine decrescente dell'ISBARC della graduatoria e in nessun caso si possono anteporre concorrenti con un valore ISBARC inferiore a quello precedente, ad eccezione di quanto segue:

- a) le assegnazione ai sensi del comma 7 e 8 dell'art. 11 del RR 1/2004 per le categorie speciali:
l'ordine di assegnazione è dato dall'ISBARC conseguito per ciascuna delle specifiche categorie previste dal Comune;
- b) le assegnazioni in deroga alla graduatoria di cui all'art. 14 del RR 1/2004:
l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto del comune in via d'urgenza;
- c) le assegnazioni in deroga ai requisiti di cui all'art. 15 del RR 1/2004:
si riportano nella parte inferiore della graduatoria con l'ISBARC conseguito, l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto comunale;
- d) le assegnazioni ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 5 del RR 1/2004:
l'ordine di assegnazione ai sensi del comma 1 è quello stabilito dalla graduatoria redatta dalla locale Prefettura sino all'esaurimento della percentuale stabilita dal Comune ai sensi del citato comma.

La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata in base ai nuovi bandi di cui art.6 del RR 1/2004 e s.m.i.

La posizione utile in graduatoria può variare in relazione all'aggiornamento della graduatoria a seguito di un nuovo bando di assegnazione o all'eventuale variazione dell'ISBARC delle domande rinnovate di cui al punto 12 o all'accertamento dei requisiti dei nuclei familiari in fase di assegnazione qualora l'ISBARC vari in riduzione o la domanda stessa sia esclusa.

Per le domande rinnovate durante l'apertura del bando o nel periodo di mancata apertura del bando stesso, l'eventuale variazione dell'ISBARC ha effetto nella graduatoria aggiornata a seguito dell'indizione di un nuovo bando di assegnazione.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva successiva che modifica la precedente e ne costituisce aggiornamento.

La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda devono essere verificate se al momento dell'assegnazione sono trascorsi 12 mesi dalla presentazione della domanda.

12. Rinnovo o Conferma della domanda

Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo sei semestri, il primo semestre è quello in cui si pubblica la graduatoria.

La domanda rinnovata ha una validità di due anni con decorrenza dal primo anno di pubblicazione della nuova graduatoria in cui è stata inserita utilmente la domanda di rinnovo. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda

Rinnovo

- I concorrenti o gli aventi titolo al subentro nella domanda già inseriti nella graduatoria possono presentare al Comune domanda di aggiornamento dell'ISBARC qualora, prima dell'assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. L'aggiornamento segue le medesime modalità di nuova domanda.
- Il Comune è tenuto alla ricezione della Modulistica per l'assegnazione per il caricamento della domanda a seguito del bando da indirsi nell'anno successivo. Il Comune è tenuto comunque ad indire il bando, anche ai soli fini dell'esame della domanda di rinnovo, qualora il valore ISBARC della domanda vari in aumento o in diminuzione con un diverso ordine della graduatoria. Non può in qualunque caso procedere alla variazione della graduatoria esistente modificando la posizione della domanda rinnovata a seguito della variazione dell'ISBARC: l'aggiornamento della graduatoria può avvenire solo a seguito del nuovo bando di assegnazione e in nessun caso si può modificare o integrare la graduatoria se non a seguito dell'indizione di un nuovo bando.

Conferma

Il concorrente o gli aventi titolo al subentro nella domanda nell'ultimo semestre di validità della stessa, indipendentemente dall'apertura del bando, può confermare la domanda presso il Comune o presso altri soggetti indicati all'Amministrazione comunale.

Il Comune o il soggetto autorizzato, su richiesta del concorrente, provvedono alla ristampa della domanda presentata con la data di sottoscrizione originaria da parte del concorrente. Con la nuova sottoscrizione della domanda originaria, il concorrente ne conferma i contenuti anche ai fini delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

13. Controlli

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad *"effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR"*. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

14. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

Titolare del trattamento e DPO	Il Titolare del trattamento è il Comune di Lonato del Garda con sede in Piazza Martiri della Libertà 12 – 25017 Lonato d/G (BS). Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Lonato del Garda è dell'Avv. Nadia Corà - tel 0376803074 - email consulenza@entionline.it - pec nadia.cora@mantova.pec.avvocati.ita
Finalità del trattamento dei dati personali	I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Modalità del trattamento dei dati	Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi sono trattati con modalità cartacea o informatica ed il Comune si avvarrà del sistema informatico della Regione, per la trasmissione e l'elaborazione dei dati forniti. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati.
Comunicazione e diffusione dei dati	I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quale Regione Lombardia. Tali dati non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
Termine di conservazione	I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5,par.1,lett e del Regolamento) e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti dell'Interessato	L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del Regolamento). Ha diritto, altresì, non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, qualora il trattamento sia basato sul consenso, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L'apposita istanza, indirizzata al Titolare, è presentata sia al Titolare, nei punti di contatto in epigrafe indicati sia al Responsabile della protezione dei dati presso il Titolare medesimo ai punti di contatto in epigrafe indicati. L'interessato ha, inoltre il diritto di presentare reclamo come previsto dall'art. 77 del Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).